



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Nuove misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Commissione UE: nuove proposte in materia AML

Corporate governance: i principi di Assonime per il dialogo con gli azionisti

Nuovo approfondimento sul ruolo dell'OdV nelle prassi delle imprese

Pubblica consultazione della Commissione UE sugli accordi orizzontali tra imprese

Pubblicate le nuove Linee guida relative all'utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Restituzione immediata della caparra e diritto del promissario acquirente a ricevere il doppio della stessa

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Trasferimento del sovrapprezzo e presunzione del danno

Nuove misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi

Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa n. 29, del 15 luglio 2021

Il Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2021, ha approvato alcune misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi. In particolare, il testo prevede i) l’esonero delle quote Tfr: la proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018; ii) l’integrazione della cassa Covid: la norma prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

[torna su](#)

Commissione UE: nuove proposte in materia AML

Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the Parliament and Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations UE n. 103/2010, UE 1094/2010, del 20 luglio 2021

La Commissione europea ha presentato, in data 20 luglio 2021, un pacchetto di proposte volte a consolidare le norme dell’Unione Europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, a migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette e a colmare le lacune normative sfruttate dalle organizzazioni criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario.

Il pacchetto è composto da quattro proposte legislative: i) un regolamento che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio e per la lotta contro il finanziamento del terrorismo ("AMLA") con compiti di vigilanza e supervisione a livello UE; ii) un regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva a livello europeo. La proposta introduce una serie di modifiche alla normativa vigente al fine di raggiungere un maggiore livello di armonizzazione e convergenza nell’applicazione delle norme in tutta l’UE; iii) una sesta direttiva in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (sostitutiva della IV Direttiva Antiriciclaggio già modificata dalla V Direttiva), recante disposizioni da recepire a livello nazionale. In particolare, tra le altre si introducono norme sugli organismi di vigilanza nazionali e sulle Unità di informazione finanziaria negli Stati membri; iv) una revisione del Regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (Regolamento (UE) 2015/847).

[torna su](#)

Corporate governance: i principi di Assonime per il dialogo con gli azionisti

Assonime – Circolare n. 23 “Principles for Listed Companies’ Dialogue with Investors”, del 19 luglio 2021

Al fine di supportare le società quotate nella definizione della propria politica di dialogo con gli investitori, Assonime, con la circolare n. 23 del 19 luglio 2021, ha individuato alcuni “Principi” chiave che delineano ruoli e responsabilità nella definizione della politica e nella gestione del dialogo della società con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti, in coerenza con le funzioni e i compiti individuati dal Codice di Corporate Governance.

A riguardo si ricorda che il nuovo Codice di Corporate Governance affida all’organo di amministrazione il compito di promuovere il dialogo della società con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti. In particolare, l’organo di amministrazione è chiamato ad adottare, su proposta del Presidente formulata d’intesa con il CEO, un’apposita politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti.

I Principi sono stati elaborati con la collaborazione di oltre 100 società quotate partecipanti all’Osservatorio che Assonime ha costituito sul tema e sono stati sottoposti a diverse forme di consultazione che hanno coinvolto rappresentanti degli investitori, delle altre componenti del mercato e del mondo accademico.

I Principi affermano l’esigenza di una gestione unitaria del dialogo con gli azionisti, svolta nell’interesse della società e dell’integrità della gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate e al principio di confidenzialità cui sono tenuti gli amministratori.

A questo fine, i Principi assegnano:

- al consiglio di amministrazione, la funzione di indirizzo e di monitoraggio del dialogo, attraverso l’approvazione della politica e la verifica della sua attuazione sulla base di adeguati flussi informativi forniti dai soggetti incaricati di gestire il dialogo;
- agli amministratori che hanno la responsabilità di rappresentare la società (CEO e/o Presidente), il compito di applicare la politica, attraverso la gestione delle varie fasi del dialogo e delle relative scelte, compresa la possibilità di coinvolgere eventuali funzioni aziendali e altri amministratori (in particolare i presidenti dei comitati endoconsiliari) sulla base delle competenze loro attribuite all’interno della società sulle materie oggetto del dialogo;
- a un “punto di contatto” (normalmente la funzione di Investor Relation e/o la segreteria societaria), che opera sotto la responsabilità degli amministratori incaricati di gestire il dialogo, il compito di assicurare una gestione unitaria delle richieste di dialogo provenienti dagli investitori e delle iniziative di dialogo avviate su iniziativa della società.

[torna su](#)

Nuovo approfondimento sul ruolo dell’OdV nelle prassi delle imprese

Assonime – Studio n.10/2021 “L’Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent’anni dal D.Lgs. 231/2001”, del 21 luglio 2021

Assonime, con lo studio in commento, ha analizzato lo stato di attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, con specifico riguardo al ruolo dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”).

L’indagine è svolta sulle società emittenti titoli quotati sul mercato regolamentato di Borsa Italia, le quali operano in settori eterogenei e necessitano di sistemi di compliance efficienti, controlli avanzati e di conformarsi, nella predisposizione della propria organizzazione aziendale, alle migliori prassi nazionali e internazionali.

Dall’analisi condotta emerge, nell’ambito della materia della responsabilità amministrativa dell’ente, il valore di prassi e giurisprudenza come diritto vivente, poiché la materia non necessita di rigidi parametri normativi, ma deve essere adattata alla realtà concreta della singola impresa.

In particolare, il documento in commento, evidenzia che circa il 98% del campione di imprese considerato ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e provveduto alla nomina di un OdV, quale presidio di controllo della corretta attuazione del Modello stesso.

Lo studio effettua una valutazione complessiva del campione preso in considerazione dalla quale emerge un quadro positivo in ordine all’implementazione, conforme alla normativa vigente, dei

protocolli organizzativi e alla correttezza della nomina e composizione dell'OdV all'interno delle realtà di riferimento.

Le imprese considerate, nella maggior parte dei casi, hanno nominato un Organismo con composizione collegiale e quasi sempre a formazione mista con Presidente esterno al fine di rafforzare l'autonomia dell'Organismo.

In ordine ai requisiti dell'OdV di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, elaborati da dottrina e giurisprudenza, dall'analisi condotta, risulta che solo il 4% del campione di società considerato non ha previsto nel proprio Modello la formalizzazione di cause di revoca ad hoc per l'Organismo che non rispetti determinati protocolli comportamentali volti ad assicurare il possesso dei requisiti suddetti.

Dall'approfondimento emerge anche un ruolo sempre più centrale dell'OdV nell'ambito delle prassi aziendali, infatti l'80% delle imprese considerate hanno previsto la facoltà dell'Organismo di avere libero accesso a tutta la documentazione rilevante ai fini 231 e hanno codificato una serie di flussi informativi nei confronti dello stesso di varia natura.

Inoltre, nell'ambito dei Gruppi di imprese, si evidenzia una tendenza a prevedere flussi informativi tra gli OdV del Gruppo, con frequenza prevalentemente semestrale, annuale, ovvero periodica.

Infine, il documento descrive il corretto funzionamento della procedura di whistleblowing e sottolinea il fatto che il 67% delle imprese considerate ha affidato all'OdV la gestione della stessa

[torna su](#)

Pubblica consultazione della Commissione UE sugli accordi orizzontali tra imprese

Commissione Europea – Pubblica consultazione: Accordi orizzontali tra imprese - revisione delle regole di concorrenza dell'UE, del 13 luglio 2021

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto delle proposte di modifica delle regole in materia di concorrenza nell'UE relativamente agli accordi orizzontali tra imprese per ricerca, sviluppo e specializzazione.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE vieta gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza, a meno che non contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato riguarda, tra l'altro, gli accordi di cooperazione tra concorrenti effettivi o potenziali (accordi di cooperazione orizzontale).

Lo scopo dei regolamenti di esenzione per categoria in materia di ricerca e sviluppo e specializzazione ("regolamenti orizzontali di esenzione per categoria" o "regolamenti HBER") è esentare dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato gli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione per i quali si può presumere con sufficiente certezza che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. A riguardo, si ricorda che l'articolo 101, paragrafo 3, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e, di conseguenza, consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti. La valutazione degli HBER e degli orientamenti orizzontali ha dimostrato che essi sono molto utili per le imprese, tuttavia è comunque emersa la necessità di modificare alcuni aspetti di tali regole. La consultazione pubblica, che avrà termine il 5 ottobre 2021, fa dunque parte del percorso finalizzato alla revisione degli HBER e degli orientamenti orizzontali. Essa mira a garantire alle imprese orientamenti chiari su quali accordi di cooperazione orizzontale possono concludere senza rischiare di violare il diritto della concorrenza nonché a semplificare il controllo amministrativo degli accordi di cooperazione orizzontale da parte della Commissione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dei tribunali nazionali.

[torna su](#)

Pubblicate le nuove Linee guida relative all'utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento

Garante per la protezione dei dati personali - Delibera Garante Privacy, recante Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - del 10 giugno 2021

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021, recante Linee guida in materia di utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento.

Il provvedimento in commento ha una funzione ricognitiva in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all'interno del terminale di un utente, con specifico riferimento all'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento, nonché l'obiettivo di specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura dell'informativa e per l'acquisizione del consenso on-line degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Nello specifico il Garante, dopo aver descritto preliminarmente la funzione dei cookie e degli strumenti di tracciamento alternativi e indicato la relativa classificazione in base agli obiettivi in concreto perseguiti da tali strumenti, passa in rassegna le nuove modalità per l'acquisizione del consenso online finalizzate a rendere agli utenti una informativa conforme ai rinnovati requisiti di trasparenza imposti dalla normativa vigente.

In particolare, viene previsto che tutti i soggetti che offrono ai propri utenti servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica o cui si riferiscano siti web che facciano impiego di cookie e/o altri strumenti di tracciamento, con specifico riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all'utilizzo delle funzionalità offerte, devono tenere conto: i) delle indicazioni e delle semplificazioni illustrate dalle Linee guida in ordine al consenso preventivo degli utenti in relazione al trattamento, per finalità di tracciamento on line; ii) del rispetto del diritto di revoca del consenso; iii) del rispetto degli obblighi di privacy by design e by default anche per mezzo dell'adozione di misure di minimizzazione dei dati preliminarmente alla comunicazione ed al loro impiego ad opera delle cd. terze parti; devono, infine, fornire un'informativa da rendere agli interessati, con particolare riguardo all'indicazione dei criteri di codifica utilizzati da ciascun titolare per la classificazione dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere quelli tecnici dagli analytics o da quelli di profilazione.

[torna su](#)

Restituzione immediata della caparra e diritto del promissario acquirente a ricevere il doppio della stessa

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 19801, del 12 luglio 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di caparra confirmatoria, nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma versata a titolo di caparra dall'altra parte, non viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, ove non emerga in senso contrario un'univoca volontà abdicativa del suo diritto da parte del creditore, mediante l'esercizio del recesso, anche con la proposizione di apposita domanda giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell'inadempiente al relativo obbligo. Sul punto la Corte di Cassazione ricorda che la caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte. Essa consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno

derivante dal recesso - ove riconosciuto legittimo - che la parte sia stata costretta ad esercitare a causa dell'inadempimento della controparte. Si esclude, invece, in via generale, che essa abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi, sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.

[torna su](#)

Trasferimento del sovrapprezzo e presunzione del danno

Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese - Sentenza n. 25700, del 6 luglio 2021, pubblicata il 21 luglio 2021

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli, in un caso di vendita di autocarri da un distributore autorizzato del costruttore rispetto al quale la Commissione Europea aveva nel frattempo rilevato la realizzazione di accordi collusivi per il coordinamento di prezzi di listino all'ingrosso e per il trasferimento sui clienti finali dei costi di adeguamento alle direttive in materia di Ambiente, all'esito di una ampia dissertazione in tema di prova dell'illecito e del suo nesso causale anche in considerazione dell'asimmetria informativa delle parti in causa, ha stabilito che, nel caso in cui l'acquirente indiretto (ovvero colui che si colloca ad un livello intermedio della catena della compravendita) sostenga di aver subito un danno da sovrapprezzo, non deve fornire la prova di averlo effettivamente sopportato poiché il trasferimento del sovrapprezzo è presunto a condizione che l'attore abbia provato che: i) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza (illecito antitrust); ii) tale illecito ha determinato un sovrapprezzo; iii) l'attore/acquirente indiretto ha acquistato il bene o il servizio oggetto della violazione o beni o servizi che derivano dai predetti o li incorporano. Infatti, la Suprema Corte chiarisce che il danno da sovrapprezzo costituisce una presunzione relativa pertanto sarà il convenuto a dover provare che il sovrapprezzo non sia stato trasferito del tutto o in parte ovvero che l'attore abbia scaricato su altri soggetti della catena. Tale deroga alla previsione generale dell'onere della prova è finalizzata a rendere effettivo l'esercizio del diritto al risarcimento in caso di violazione del diritto della concorrenza poiché, in caso contrario, l'attore dovrebbe sopportare un onere probatorio molto gravoso.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it